

Associazione Nazionale Comunità Terapeutiche Pubbliche per le Dipendenze Patologiche

Nell'occasione della V Conferenza Nazionale di Trieste del 12-14 marzo p.v., l'Associazione delle comunità terapeutiche pubbliche evidenzia la necessità di sostenere la cultura professionale orientata alla riabilitazione intesa come un percorso altamente personalizzato e orientato all'ascolto, alla rilevazione dei bisogni della persona e correlato ad una valutazione della sostenibilità dei servizi offerti in termini di equità e adeguatezza.

All'interno di tale sfondo si segnalano alcuni punti ritenuti prioritari per lo sviluppo del sistema degli interventi riabilitativi, non soltanto di carattere residenziale, nell'ambito del trattamento delle dipendenze.

In particolare sono evidenziati tre aspetti di elevata specificità relativa al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali mentre si segnalano ulteriori due aspetti che riguardano complessivamente il sistema di trattamento.

Aspetti specifici per le strutture comunitarie:

1. **I sistemi di valutazione dei trattamenti in comunità.** Da molti anni le comunità terapeutiche (CT) realizzano trattamenti con approcci e strumenti diversi realizzando spesso interessanti integrazioni di strumenti provenienti dalla clinica più tradizionale con tecniche e approcci derivati dalla *milieu*-terapia o da sperimentazioni di nuove metodologie. La valutazione degli interventi è però prevalentemente effettuata con gli strumenti realizzati per monitorare i trattamenti svolti in regime ambulatoriale. Questo rende difficile e spesso frustrante il lavoro degli operatori di comunità riducendo il feed-back necessario per avere una percezione realistica del percorso dei pazienti ospitati e di come questa componente del trattamento si integri con le restanti parti dell'intervento. Si ritiene quindi necessario un investimento sulla cultura della valutazione dei processi psicoeducativi all'interno delle CT e sullo sviluppo di strumenti specifici all'interno di una rete di scambio e di ricerca da costituirsi tra operatori di comunità del pubblico e del settore privato.
2. **L'accreditamento delle strutture.** Il processo di esplicitazione dei requisiti strutturali e funzionali delle CT ha visto notevoli avanzamenti nelle diverse regioni italiane. Sono però necessari ulteriori sforzi orientati alla diffusione e condivisione dei criteri di base anche tenendo conto dell'elevata mobilità dei pazienti tra strutture allocate in regioni diverse. All'interno del processo di accreditamento possono trovare spazio le definizioni di standard di carattere professionale e organizzativo che distinguano, tra l'altro, le diverse tipologie di strutture, la programmazione dei fabbisogni di posti per un arco di due-tre anni, con la finalità di sostenere complessivamente l'evoluzione del sistema della riabilitazione residenziale correlando anche i costi necessari per sostenerlo ad un sistema di regole eque e trasparenti per ciascun attore sociale e istituzionale.
3. **Linee guida.** La realizzazione di linee guida specifiche per l'intervento in Comunità terapeutica si inserisce in un più vasta cornice tecnico-professionale e culturale che vede la discussione ed elaborazione di linee guida da realizzazione per i singoli settori di

prevenzione e trattamento delle dipendenze (l. guida per la prevenzione realizzata in ambito scolastico e sociale, per i trattamenti farmacologici, psicoeducativi, per l'inclusione sociale ecc). Tuttavia si ritiene prioritario individuare linee guida specifiche per l'ambito comunitario tenuto anche conto dell'altissima "densità di trattamento residenziale" che viene effettuata nel nostro paese rispetto a tutti gli altri paesi europei.

Aspetti generali inerenti il sistema complessivo dell'intervento sulle dipendenze oltre che le strutture riabilitative residenziali:

1. **Etica e deontologia.** Il lavoro nel campo del trattamento delle dipendenze sviluppatosi dalla fine degli anni '70 ad oggi ha permesso di costituire un importante *corpus* di esperienze e di contenuti professionali. Tuttavia gli operatori, pur rifacendosi alle norme esplicite presenti nel contesto delle leggi dello stato e ai contenuti professionali derivati dalla formazione e dall'esperienza sulla casistica trattata, si attengono, per quanto riguarda i propri comportamenti deontologici, a criteri molto ampi e poco specifici relativamente all'ambito di intervento sui trattamenti delle dipendenze. Questioni eticamente rilevanti come i criteri relativi alla valutazione delle funzioni genitoriali nei genitori con consumo problematico di sostanze, il trattamento dei minorenni, gli interventi nei soggetti non ancora motivati all'astinenza, i trattamenti residenziali in costanza di trattamento con farmaci agonisti, e ulteriori fattispecie, pongono la necessità non soltanto di una corretta e approfondita valutazione e competenza clinica ma implicano necessariamente l'esistenza di un riferimento bioetico e deontologico specialistico. Tale riferimento non può essere il frutto di una riflessione estrinseca e accademica ma dovrà derivare da una elaborazione congiunta di quanti operano nella clinica e negli interventi di prossimità in collaborazione con esperti di bioetica, operatori della sanità e altri operatori sociali. Tale impegno potrebbe condurre all'elaborazione di un Codice etico e deontologico di settore, da rielaborare periodicamente, utile a indirizzare comportamenti che, per i loro contenuti, non possono trovare riscontro esclusivamente dalle indicazioni derivate dalle norme, o da linee guida o dalla pratica clinica.
2. **Organizzazione territoriale, fabbisogni e programmazione.** La necessità di utilizzare risorse finanziarie e umane secondo criteri di equità e di appropriatezza rende necessaria la diffusione sul territorio nazionale di ambiti e soluzioni organizzative in cui, con la presenza congiunta del settore pubblico e del privato sociale, si ricompongano le funzioni dei diversi attori operanti in questo settore e le molteplici attività progettuali e trattamentali. Si ritiene che tali ambiti organizzativi siano costituiti dalle aree dipartimentali per le dipendenze, da attivare nei territori delle aziende sanitarie, e che tra le diverse funzioni di gestione e coordinamento sia prioritario per tali dipartimenti effettuare una programmazione locale delle attività basata sull'individuazione, da parte delle organizzazioni che li costituiscono, delle criticità e dei bisogni della popolazione locale e delle soluzioni e attività ritenute più necessarie e rispondenti alle esigenze riscontrate. Tale attività di pianificazione va indirizzata e coordinata a livello regionale con l'individuazione di priorità, risorse, parametri di valutazione e con la definizione complessiva di fabbisogni e offerte su scala regionale.

Associazione Nazionale Comunità Terapeutiche Pubbliche per le Dipendenze Patologiche
- AS.CO.PUBBLI, fondata a S. Giovanni Lupatoto (VR) nel maggio 1991 -

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Scopi - Soci - Patrimonio

Art.1

E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile una Associazione fra Enti, Organismi Pubblici e persone fisiche che gestiscono direttamente o mediante convenzione, anche per settori di attività o di servizio, comunità terapeutiche residenziali, diurne, centri di accoglienza e di assistenza per soggetti con problemi di dipendenze patologiche, o che siano interessati ad attività di riabilitazione, di studio e di ricerca.

Art.2

L'Associazione assume la denominazione di "Associazione Nazionale Comunità Terapeutiche Pubbliche per le Dipendenze Patologiche", indicata in sigla anche come AS.CO.PUBBLI., la cui sede viene determinata dal Consiglio Direttivo in carica.

Essa rappresenta gli Enti, gli Organismi e le persone associati in tutte le sedi nelle quali sono trattate questioni relative alle dipendenze patologiche, con specifico riguardo ai mezzi per fronteggiarle sotto il profilo terapeutico-riabilitativo.

In particolare l'Associazione collega e coordina le Comunità Terapeutiche e strutture analoghe dipendenti da Enti e Organismi Pubblici, per i quali interviene presso gli organi statali e regionali competenti, nonché in sede internazionale, sia per iniziativa propria che per consultazione.

Può anche articolarsi, per necessità operative, ed ove vi siano le condizioni, in sezioni regionali rappresentate da un coordinatore regionale.

Art.3

L'Associazione si propone, in particolare, i seguenti scopi:

- a. coordinamento delle Comunità Terapeutiche Pubbliche e dei centri di accoglienza e di assistenza attraverso incontri periodici a carattere seminariale, finalizzati all'individuazione e allo studio di metodologie di intervento appropriate;
- b. avvio e sostegno di iniziative comuni per conto di Enti Pubblici, nonché di consulenza per l'attivazione di Comunità Terapeutiche;
- c. promozione di iniziative di formazione e di qualificazione del personale operante nelle Comunità Terapeutiche Pubbliche;
- d. promozione di iniziative di studio e di ricerca nell'ambito della terapia e della riabilitazione di soggetti con patologie delle dipendenze.
- e. pubblicazione di materiale scientifico inerente agli scopi dell'Associazione;
- f. promozione ed organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, tesi ad approfondire la tematica delle dipendenze in tutte le sue forme e ad individuare, soprattutto, risposte adeguate alla complessità del fenomeno;
- g. partecipazione, attraverso propri rappresentanti, agli organismi tecnico-scientifici dei Ministeri, delle Regioni, degli Enti Locali.

Art.4

L'adesione all'Associazione può avvenire in tre forme:

- a. Soci Ordinari
- b. Soci Aderenti
- c. Soci Onorari

Sono Soci Ordinari dell'Associazione, e sono ammessi ad essa con domanda prodotta a seguito di specifico atto deliberativo dell'organo competente, gli Enti e gli Organismi Pubblici indipendentemente dal fatto che abbiano istituito comunità terapeutiche, centri di accoglienza e di assistenza - a prescindere dalla modalità di gestione di queste - e che siano in regola con il pagamento della quota annuale di adesione.

Sono Soci Aderenti le persone fisiche operanti presso gli Enti Pubblici, le Aziende Socio-Sanitarie, le Regioni e i Comuni anche se non hanno istituito comunità pubbliche, centri di accoglienza e di assistenza, sono tuttavia interessate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e che abbiano versato la quota annua ridotta di adesione.

Sono Soci Onorari i rappresentanti di società scientifiche che si occupano di dipendenze patologiche e persone che, per curriculum professionale e meriti scientifici, possono portare significativi contributi all'attività dell'Associazione. L'adesione di questa tipologia di associati è a titolo gratuito.

La regolarità del versamento della quota associativa è il requisito necessario per poter partecipare in Assemblea, salvo che per i soci onorari.

Art.5

Gli Enti ed Organismi Pubblici associati delegano dei propri rappresentanti in seno all'Associazione.

Non è prevista delega per le persone fisiche.

Art.6

L'Associazione si estingue per deliberazione espressa dell'Assemblea, per riduzione degli Enti ed organismi associati, a seguito di recesso, al di sotto del numero minimo di tre.

Art.7

La permanenza nell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo richiesta di recesso.

Gli Enti, organismi e persone associate hanno diritto di recedere dall'Associazione entro il mese di settembre di ciascun anno solare; il recesso ha efficacia dall'anno solare successivo.

Il diritto viene esercitato mediante comunicazione per lettera raccomandata al Consiglio Direttivo. Per i Soci Ordinari la raccomandata sarà corredata dalla deliberazione dell'organo istituzionale competente.

Art.8

L'Associazione attua le proprie finalità con le quote annuali di iscrizione degli Enti, degli Organismi Pubblici associati e dei Soci Aderenti, con i contributi di altri Enti Pubblici e privati, con i finanziamenti di progetti e di iniziative specifiche, con le elargizioni anche di privati cittadini

Art.9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da materiale d'arredo, attrezzature ed apparecchi tecnologici - qualora tutto ciò non sia di proprietà di altri Enti e venga dato in comodato - da sussidi comuni ed audiovisivi, da strumenti di ricerca, di lavoro e di documentazione, libri e riviste e da quant'altro possa inerire l'attività svolta e sia finalizzato al raggiungimento degli scopi associativi.

Titolo II
Organi - Funzionamento

Art.10

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea generale degli associati,
- b. il Consiglio Direttivo,
- c. il Presidente dell'Associazione
- d. il Collegio dei revisori dei conti,
- e. il Comitato tecnico-scientifico:

Art.11

L'Assemblea è composta dai delegati degli Enti associati, due per Ente, dai soci aderenti e dai soci onorari.

Le delegazioni restano in carica per tutta la durata del mandato degli organi che hanno provveduto alla nomina e in ogni caso fino alla costituzione delle nuove delegazioni.

Art.12

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo.

La comunicazione è effettuata a cura del Presidente con lettera raccomandata con l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno, lettera che deve essere ricevuta dai soci trenta giorni prima della data fissata per la seduta.

Unitamente all'ordine del giorno devono essere trasmessi gli schemi del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, se l'Assemblea è convocata per l'approvazione dei relativi atti.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, ed in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero, su richiesta motivata e con specificazione degli argomenti all'O.d.g. presentata da non meno di un terzo degli associati.

Art.13

Sono compiti dell'Assemblea:

- a. eleggere il Presidente e il Vicepresidente
- b. eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- c. nominare i membri del Collegio dei revisori e i componenti del Comitato tecnico-scientifico
- d. stabilire l'ammontare annuo delle quote associative
- e. approvare il bilancio annuale ed il conto consuntivo
- f. formulare le direttive generali del programma dell'Associazione ed approvare la relazione annuale presentata dal Consiglio Direttivo e dal Comitato tecnico-scientifico
- g. apportare eventuali modifiche al presente statuto.

Art.14

Per la validità dell'Assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più uno dei soci ordinari.

In seconda convocazione, che potrà avere luogo anche nello stesso giorno a distanza di almeno quattro ore, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti, purchè superiore ad almeno un quarto degli associati.

In fase di votazione la rappresentanza dei Soci Ordinari esprime, indipendentemente dal numero dei presenti, il 51 per cento dei voti.

Le modifiche statutarie possono essere apportate soltanto in adunanza straordinaria e con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Art.

15

Alle adunanze dell'Assemblea possono intervenire, su invito del Consiglio Direttivo, osservatori accreditati di organismi internazionali, di assemblee parlamentari, nazionali ed internazionali, di Ministeri statali e di Regioni, nonché rappresentanti di servizi pubblici e privati territoriali operanti nel settore.

Art.16

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è formato da sette membri, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente, eletti dall'Assemblea, dei quali fino a due possono essere in rappresentanza dei Soci Aderenti.

Rientrano nelle sue competenze:

- a. l'ammissione di nuovi soci
- b. l'adozione di regolamenti interni
- c. l'amministrazione dei fondi e delle risorse assegnate per la realizzazione dei fini dell'Associazione
- d. la convocazione delle Assemblee e la redazione del relativo O.d.G.
- e. la predisposizione dei bilanci e dei conti consuntivi nonché delle relazioni annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- f. la formulazione delle proposte di modifica statutaria
- g. l'attuazione delle direttive dell'Assemblea con l'assunzione delle conseguenti iniziative e l'adozione dei relativi atti di disposizione
- h. tutte le determinazioni necessarie per l'attuazione degli scopi statuari che non rientrino nelle competenze dell'Assemblea
- i. Autorizza la costituzione di Sezioni regionali, il cui funzionamento verrà definito da apposito atto regolamentare.

Art.17

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Alla convocazione provvede il Presidente con lettera raccomandata contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, lettera che deve essere ricevuta dai componenti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione dell'organo.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere disposta con mezzi di comunicazione rapidi (telegramma, fax, posta elettronica) e con preavviso di non meno di 48 ore.

Art.18

Il Presidente o suo delegato, rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti.

Egli inoltre guida la delegazione dell'Associazione nelle partecipazioni esterne e nelle consultazioni alle quali l'Associazione stessa è chiamata in sede nazionale o regionale.

Il Presidente inoltre:

- a. dirama le convocazioni e presiede le assemblee
- b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, formula l'ordine del giorno delle sedute e ne disciplina i lavori

- c. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- d. cura l'attuazione degli scopi statutari e dei programmi secondo le direttive e le indicazioni dell'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o morte, ovvero di decadenza, viene sostituito dal Vicepresidente.

Art.19

Il collegio dei revisori è composto da un presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e scelti, per non più della metà, anche al di fuori di questa, fra persone professionalmente qualificate.

Il collegio dura in carica tre anni.

La nomina è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Associazione.

Il collegio dei revisori:

- a. provvede al riscontro degli atti di gestione
- b. accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili
- c. esprime parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo
- d. redige la relazione annuale sulla gestione dell'Associazione da presentare all'Assemblea
- e. effettua le verifiche di cassa e di tesoreria

Art.20

Il Comitato tecnico scientifico è nominato dall'Assemblea ed è costituito da un numero variabile di membri da quattro a otto, scelti fra operatori o rappresentanti di servizi di Comunità Terapeutiche e fra esperti nelle diverse discipline che interessano l'attività delle Comunità suddette.

Il Comitato dura in carica tre anni ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione, ovvero da altro componente da questi appositamente delegato.

E' convocato dal Presidente anche su richiesta dei singoli componenti.

Il Comitato partecipa, con funzioni consultive e di collaborazione, a tutte le attività dell'Associazione e dei suoi organi istituzionali.

Ha compiti di promozione di attività e di collegamento con Enti, Istituzioni ed organismi operanti nel settore.

Esprime pareri sulle questioni che vengono sottoposte al suo esame ed elabora proposte, progetti ed iniziative da sottoporre alle determinazioni degli organi competenti dell'Associazione.

Esprime altresì parere sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo e verifica, con metodi oggettivi, la realizzazione dei programmi ed il conseguimento dei risultati prefissati.

Titolo III

Norme di amministrazione

Art.21

Il Presidente è coadiuvato da un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario assume le funzioni di verbalizzante delle adunanze delle Assemblee, delle sedute del Consiglio Direttivo, nonché delle sedute del Comitato tecnico scientifico.

Egli provvede a tutte le esigenze operative dell'Associazione e predispone gli schemi di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre per l'adozione al Consiglio Direttivo.

E' preposto agli uffici dell'Associazione dei quali cura il regolare funzionamento.

Effettua tutti i pagamenti emettendo a propria firma, su disposizione del Presidente, i relativi titoli.

Gli oneri relativi all'incarico di Segretario fanno carico al bilancio dell'Associazione.

Art.22

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.23

Per il regolare funzionamento dell'Associazione il Consiglio Direttivo emanerà un regolamento interno.

Art.24

E' consentita, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, l'apertura di un conto corrente bancario a firma congiunta del Presidente e del Segretario. Inoltre può essere istituito un servizio di cassa, al quale è preposto un incaricato appositamente nominato.

Alla disciplina di tale servizio, se istituito, si provvederà con specifiche norme del regolamento interno.

Art.25

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori.

In carenza di tale adempimento alla liquidazione provvederà l'Ente o l'organismo associato al quale appartiene il presidente per ultimo in carica.

Art. 26

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.